X LEGISLATURA
14^ Seduta
Martedì 22 dicembre 2015

Deliberazione n. 76 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Il Presidente, dopo l'illustrazione del Consigliere Sergio, essendo stati approvati separatamente gli articoli 1, 2 e 3, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 26 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 dicembre 2015

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione
n. 76 del 22 dicembre 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 24 (RIORDINO ENTI AZIENDE REGIONALI, FONDAZIONI, AGENZIE REGIONALI, SOCIETA' E CONSORZI COMUNQUE DENOMINATI, CON ESCLUSIONE DEL SETTORE SANITA')

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015.

Reggio Calabria, 28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

RELAZIONE

Il disegno di legge in esame si pone come obiettivo quello di accelerare l'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, conseguente all'accorpamento delle cinque Aziende provinciali, disposta con la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
A tal fine, si intende modificare la suddetta legge regionale di riordino nel senso di eliminare alcuni passaggi procedurali che rischiano di rallentare oltremodo il processo di istituzione del nuovo Ente.
In particolare, le modifiche proposte dal provvedimento in esame sopprimono, con riguardo all'istituzione dell'Ente di specie:

1) l'obbligo per il Commissario straordinario di redigere una relazione riepilogativa, tra l'altro, dello stato patrimoniale, economico e del personale di ciascuno degli enti accorpati, da presentare anche alla Commissione consiliare competente (art. 3, comma 4, l.r. n. 24/2013);
2) l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni consiliari, originariamente previsto in ordine all'istituzione dell'Ente regionale risultante dall'accorpamento, nonché al conferimento allo stesso dei beni strumentali e delle risorse umane e finanziarie utili, provenienti dagli enti accorpati (art. 3, comma 6).

Il parere della Commissione consiliare competente per materia permane per l'approvazione dello Statuto da parte della Giunta.
La proposta consta di tre articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 24/2013, attraverso la sostituzione del comma 11 e l'aggiunta dei commi 12, 13 e 14; e il comma 1 dell'articolo 7 sempre della l.r. n. 24/2013; mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza della spesa. Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La legge prevede solo modifiche procedimentali nel processo di istituzione della incorporazione delle attuali 5 ATERP provinciali in una unica ATERP regionale, prevedendo modifiche alla procedura descritta dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità). Pertanto, recando disposizioni di carattere ordinamentale, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. A tal

fine, il Dipartimento Bilancio della Giunta regionale nel "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria" dell'allegato "B" alla deliberazione di Giunta regionale 13/10/2015, n. 398, attesta l'assenza di oneri finanziari.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Art. 1
(Modifiche agli articoli 3 e 7 della l.r. n. 24/2013)

1. Alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo";

b) dopo il comma 11 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"12. I tempi di attuazione degli aspetti procedimentali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.
13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.
14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.";

c) al comma 1 dell'articolo 7, le parole "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ", commi 11,12, 13 e 14,".

Art. 2
(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.